



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO*

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO*

LORO SEDI

OGGETTO: Schema di regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche al personale del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

Si trasmette, per opportuna conoscenza, lo schema di regolamento in oggetto indicato.

Il Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali
dr. Bruno Strati

Schema di decreto del Ministro dell'interno concernente il regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" e, in particolare, l'articolo 2, comma 197;

Visto l'articolo 24, comma 5-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" e, in particolare, l'articolo 13;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e, in particolare, l'articolo 113;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 23;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 66 (Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico, di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile);

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dipendente del Comparto Funzioni centrali, sottoscritto in data 12 febbraio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 2018, S.O. n. 29;

VISTO l'accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2016-2018 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 41;

VISTO l'accordo sindacale per il triennio economico e normativo 2016-2018 per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;

EFFETTUATA l'informazione alle organizzazioni sindacali di settore, rispettivamente, ai sensi:

del CCNL del 12 febbraio 2018, relativo al personale dipendente del Comparto funzioni centrali;

del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, recante "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di concertazione per le forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003";

dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recanti rispettivamente "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del .../.../...;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n... del...

Adotta
il seguente regolamento

Articolo 1 **(Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina per il Ministero dell'interno la costituzione del fondo, di seguito "fondo", in attuazione dell'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici, di seguito "Codice", nonché le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, da attribuirsi ai dipendenti che svolgono funzioni tecniche, in relazione ad appalti di lavori, servizi e forniture affidati mediante lo svolgimento di procedure di gara.
2. Le risorse del fondo fanno carico a valere sugli stanziamenti costituiti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della stazione appaltante per i singoli appalti di lavori e per i singoli appalti di servizi e forniture nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento del Fondo è destinato agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente di livello non dirigenziale, appartenente ai diversi ruoli, delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione, ed è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, sulla base del presente regolamento e con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tra il responsabile unico del procedimento e il personale che svolge le suddette funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori, esclusivamente per le attività di cui all'articolo 5, comma 3. Il restante venti per cento del fondo è destinato alle finalità di cui al comma 4 dell'articolo 113 del Codice.
4. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nel Codice.

Articolo 2 **(Ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento si applica, salvi i casi di cui all'articolo 113, comma 2, secondo periodo, del Codice, ai contratti di:

a) lavori, inclusi quelli di manutenzione, ove l'attività manutentiva risulti caratterizzata da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività, da parte del personale interno all'Amministrazione, ai fini del rispetto dei tempi e dei costi programmati;

b) servizi;

c) forniture.

2. I lavori di manutenzione di cui al comma 1, lett. a), sono individuati, anche per sopravvenute esigenze purché nei limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del Codice, dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.

3. In caso di contratti misti, ai fini della quantificazione delle risorse da destinare al fondo di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative al tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto in questione.

4. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto.

5. In caso di accordo quadro, le risorse da destinare al fondo di cui al comma 1 sono individuate in relazione all'importo del singolo contratto attuativo affidato per mezzo dell'accordo quadro in questione.

Articolo 3

(Criteri per la costituzione del fondo in caso di appalto di lavori)

1. Nel caso di appalti di lavori, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera nn), del Codice, la percentuale di risorse finanziarie da destinare al fondo, calcolata, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, sull'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, è modulata, in ragione dell'entità dei lavori, come segue:

a) 2 per cento per importo fino alla soglia comunitaria;

b) 1,90 per cento per importo superiore alla soglia comunitaria e fino a euro 10.000.000;

c) 1,80 per cento per importo superiore a euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000;

d) 1,70 per cento per importo superiore a euro 25.000.000.

2. Le percentuali di cui al comma 1, lett. a), b), c) e d), si applicano sull'importo per scaglioni, mediante l'applicazione della relativa aliquota ad ogni quota parte dell'importo di gara, che ricade all'interno del singolo scaglione.

3. Nel caso in cui le risorse derivino da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1, è ridotto del venti per cento ed è integralmente destinato a soddisfare le esigenze di cui all'articolo 1, comma 3, primo periodo.

Articolo 4

(Criteri per la costituzione del fondo in caso di appalto di servizi e forniture)

1. Nel caso di appalti per servizi e forniture, come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettera ss) e lettera tt), del Codice, la percentuale di risorse finanziarie da destinare al fondo, calcolata, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, sull'importo posto a base di gara, al netto dell'IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, è modulata, in ragione dell'entità dei servizi e delle forniture, come segue:

- a) 2 per cento per importo fino alla soglia comunitaria;
- b) 1,90 per cento per importo superiore alla soglia comunitaria e fino a euro 1.000.000;
- c) 1,80 per cento per importo superiore a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000;
- d) 1,70 per cento per importo superiore a euro 5.000.000.

2. Le percentuali di cui al comma 1, lett. a), b), c) e d), si applicano sull'importo per scaglioni, mediante l'applicazione della relativa aliquota ad ogni quota parte dell'importo di gara, che ricade all'interno del singolo scaglione.

3. Nel caso in cui le risorse derivino da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1, è ridotto del venti per cento ed è integralmente destinato a soddisfare le esigenze di cui all'articolo 1, comma 3, primo periodo.

Articolo 5

(Procedura per l'individuazione del personale e conferimento degli incarichi)

1. Gli incarichi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice, ivi compresi quelli di collaborazione, sono conferiti, dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, tenuto conto del principio di rotazione nonché delle professionalità disponibili.

2. L'atto di conferimento dell'incarico, di cui al comma 1, riporta l'indicazione dei compiti e dei tempi assegnati al dipendente incaricato per lo svolgimento delle funzioni. Il dipendente incaricato rilascia apposita dichiarazione, predisposta dall'Amministrazione, in ordine all'insussistenza a proprio carico di cause impeditive o ostative allo svolgimento dell'incarico. L'Amministrazione si riserva di eseguire controlli a campione circa il contenuto delle predette dichiarazioni.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti che, sulla base di formale incarico ai sensi del comma 1, svolgono funzioni tecniche ovvero collaborano allo svolgimento delle stesse esclusivamente per le seguenti attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) responsabile unico del procedimento (RUP);
- e) direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture;
- f) collaudo tecnico-amministrativo, verifica di conformità ovvero certificato di regolare esecuzione;
- g) collaudo statico, ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

4. Qualora il dirigente o, in mancanza, il responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, ai fini dell'individuazione delle figure professionali necessarie, non possa ricorrere al personale del proprio o di altro Dipartimento o Ufficio periferico per difficoltà oggettive, quali quelle legate all'accertata carenza in organico delle professionalità richieste ovvero all'impossibilità di garantire il rispetto del principio di rotazione, provvede mediante il conferimento dell'incarico al personale di altre Amministrazioni, fatto salvo quanto previsto a norma dell'articolo 31, comma 1, terzo periodo, del Codice. In tale caso, gli incentivi connessi all'incarico sono disciplinati dalle norme del presente Regolamento.

5..... Ai sensi dell'articolo 29 del Codice ed al fine di consentire la verifica del rispetto del principio di cui al comma 1, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione aggiudicatrice tutti gli atti di attribuzione degli incarichi e, alla fine di ciascun anno, il consuntivo degli importi complessivamente attribuiti, in base ai dati forniti a tal fine dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.

Articolo 6

(Individuazione delle modalità e dei criteri per la determinazione dell'incentivo e modalità di liquidazione)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 è istituito con provvedimento del dirigente o, in mancanza, del responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.

2. L'aliquota del fondo di cui all'articolo 1, comma 3, primo periodo, è ripartita dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante nell'ambito delle percentuali definite negli allegati A e B, che formano parte integrante del presente provvedimento, con le modalità e in applicazione dei criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e della complessità dell'opera, servizio o fornitura, previo accertamento delle attività svolte dal dipendente incaricato ai sensi dell'articolo 5. Agli accordi di contrattazione decentrata integrativa, di cui al primo periodo, è assicurata idonea forma di pubblicità.

3. Ai dipendenti che collaborano direttamente nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 3, esclusi i collaboratori del responsabile unico del procedimento e quelli specificamente rientranti nell'ufficio di direzione dei lavori, spetta una quota non superiore al 15 per cento di quella prevista per la relativa tipologia di attività tra quelle indicate nel predetto articolo 5, comma 3. L'importo percepito dal singolo collaboratore non può essere superiore al 60 per cento dell'importo percepito dal responsabile delle attività per le quali è prestata collaborazione.

4. Qualora i soggetti beneficiari dei compensi incentivanti appartengono a ruoli diversi del personale, delle articolazioni centrali e periferiche, del Ministero dell'interno, le percentuali applicabili ai predetti sono individuate negli accordi definiti, in sede di contrattazione decentrata integrativa, con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale dell'Amministrazione civile, se il soggetto che conferisce l'incarico è un dirigente della carriera prefettizia o dell'area delle funzioni centrali, ovvero quelle applicabili al personale della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, se il soggetto che conferisce l'incarico appartiene all'uno o all'altro dei predetti ruoli.

5. L'importo dell'incentivo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.
6. Fermo restando il rispetto del limite massimo degli incentivi che possono essere corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche se da diverse amministrazioni, ai sensi del comma 3, quinto periodo, dell'articolo 113 del Codice, le somme erogate ai sensi del presente regolamento non concorrono nell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, in deroga all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 113, comma 5-bis del Codice, ai fini dell'erogazione degli incentivi, la struttura che opera come stazione appaltante, accertato il diritto dei dipendenti alla liquidazione dei compensi, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, provvede al versamento delle relative somme, al bilancio dello Stato, sul capitolo 2439 "entrate di pertinenza del Ministero dell'interno" nell'ambito del quale sono istituiti appositi articoli distinti per il versamento delle somme da erogare al personale della Polizia di Stato, ovvero al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero al personale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno. Gli importi spettanti a titolo di incentivo sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e degli oneri riflessi.
8. Le Direzioni centrali competenti o gli Uffici equiparati del Ministero dell'interno, entro l'esercizio successivo, richiedono al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione delle somme affluite al capitolo di entrata di cui al precedente comma su appositi fondi istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, distinti rispettivamente per il personale della Polizia di Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.
9. Il Ministero dell'interno, con propri decreti da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio Centrale del Bilancio, provvede alla ripartizione delle somme confluite nei fondi tra i pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero.

Articolo 7

(Termini per le prestazioni rese ai fini della corresponsione dell'incentivo)

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta, secondo le modalità indicate dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, previo accertamento delle specifiche attività svolte, sulla base di motivata proposta del responsabile unico del procedimento, che, a tal fine, redige apposita relazione in cui, fatti salvi i casi di cui agli articoli 9 e 10, attesta che le prestazioni affidate sono state correttamente rese, in conformità di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice.
2. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
 - a) per il responsabile unico del procedimento con l'approvazione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione;
 - b) per la programmazione della spesa per investimenti con l'adozione del relativo atto previsionale;
 - c) per la valutazione preventiva dei progetti con l'invio al RUP della relazione finale di valutazione;

- d) per la predisposizione e il controllo delle procedure di gara con la stipula del contratto;
- e) per la direzione lavori con l'emissione del certificato di collaudo;
- f) per la direzione dell'esecuzione dei contratti di forniture e servizi, con l'emissione del certificato di verifica di conformità;
- g) per il collaudo tecnico amministrativo dei lavori e per la verifica di conformità di servizi e forniture, con l'emissione del relativo certificato;
- h) per il collaudo statico con l'emissione del relativo certificato;
- i) per gli adempimenti relativi alla sicurezza sul lavoro con la certificazione di regolare esecuzione del contratto.

3. L'incentivo è liquidato:

- a) ai dipendenti ai quali è stata affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e ai rispettivi collaboratori, nella misura dell'80 per cento, dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 20 per cento dopo l'approvazione del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione;
- b) al responsabile unico del procedimento e ai suoi collaboratori per il 50 per cento dopo la predisposizione degli atti di gara o affidamento del contratto e per il rimanente 50 per cento dopo l'approvazione del certificato di collaudo, e del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione;
- c) al direttore dei lavori, al direttore dell'esecuzione, agli incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o statico e della verifica di conformità, ed ai rispettivi collaboratori, per il 50 per cento allo stato di avanzamento che superi la metà dell'importo contrattuale e per il restante 50 per cento a saldo dopo l'approvazione del certificato di collaudo, e del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

4. Qualora successivamente all'avvio della procedura di affidamento il relativo procedimento si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato delle funzioni di cui all'articolo 5 comma 3, con provvedimento motivato, il dirigente, o in mancanza, il responsabile del servizio, sentito il responsabile unico del procedimento, determina la quota di incentivo spettante al dipendente in relazione alle attività effettivamente svolte.

Articolo 8

(Modifica o sostituzione del dipendente incaricato)

- 1.** Nei casi, consentiti dalla normativa vigente, di modifica dell'incarico o di sostituzione dei dipendenti svolgenti le funzioni tecniche di cui all'articolo 5, comma 3, ai predetti spetta l'incentivo per le sole attività effettivamente svolte.
- 2.** La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile del servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, previo accertamento delle attività effettivamente svolte, compiuto dal responsabile unico del procedimento ovvero da quello subentrante, nel caso di sostituzione del responsabile unico del procedimento inizialmente incaricato.

Articolo 9

(Riduzioni ed esclusioni degli incentivi)

1. Nell'ipotesi in cui, previa comunicazione al personale interessato ai fini dell'attivazione del contraddittorio, sia accertato un incremento dei tempi o dei costi nell'espletamento delle funzioni incentivate, non conforme alle disposizioni del Codice, imputabile, almeno a titolo di colpa, al personale incaricato e da questi non validamente giustificato, l'importo da corrispondere quale incentivo, è ridotto con provvedimento motivato del dirigente o, in mancanza, del responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante.
2. Per il caso in cui si verifichi un incremento dei tempi, ai singoli soggetti incaricati ed ai collaboratori dei medesimi viene applicata una penale dell'1 per cento per ciascuna settimana intera di ritardo sull'importo complessivo spettante quale incentivo, fino alla concorrenza massima del 10 per cento dell'incentivo previsto, oltre il quale il dirigente o, in mancanza, il responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante dispone con provvedimento motivato la revoca dell'incarico e la determinazione della quota di incentivo eventualmente spettante in relazione alle attività effettivamente svolte. La revoca dell'incarico è tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni.
3. La perdita del diritto all'incentivo è, altresì, disposta dal dirigente o, in mancanza, dal responsabile di servizio preposto alla struttura che opera come stazione appaltante, con provvedimento motivato, nel caso in cui non abbia avuto inizio l'esecuzione del contratto per cause imputabili, almeno a titolo di colpa, al comportamento del dipendente incaricato.
4. In sede di contrattazione decentrata integrativa, di cui all'articolo 113, comma 3, primo periodo, del Codice, sono definiti criteri e modalità di accertamento dei presupposti di applicazione del comma 1 del presente articolo, tenuto conto della completezza della funzione svolta, della competenza e professionalità dimostrate e degli ulteriori aspetti volti ad assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

Articolo 10

(Penalità per errori od omissioni)

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione.
2. L'accertamento della sussistenza delle cause di cui sopra è di competenza del dirigente, o in mancanza, del responsabile del servizio, che vi provvede con provvedimento motivato previa comunicazione al personale interessato al fine di attivare il contraddittorio.

Articolo 11
(Perizie di variante e suppletive)

1. Nei limiti consentiti dall'articolo 106 del Codice, **in caso di ricorso a perizie di variante in corso d'opera in aumento, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, rispetto a quello su cui la percentuale è stata inizialmente calcolata, come da attestazione del responsabile unico del procedimento, il fondo si riferisce al nuovo importo lordo di perizia, qualora le varianti siano affidate mediante procedura di gara.**
2. Nei casi di cui al comma 1, **la liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del fondo, viene effettuata a tutti i soggetti aventi diritto secondo le aliquote di cui all'articolo 3.**

Articolo 12
(Attività svolte da Centrali di committenza o Stazioni appaltanti diverse dall'Amministrazione dell'interno)

1. Qualora l'Amministrazione costituisca o si avvalga di una Centrale di committenza il fondo, costituito a norma dell'articolo 1, comma 3, primo periodo, è destinato ai dipendenti di tale Centrale sulla base della ripartizione prevista dal regolamento dell'Amministrazione o dell'Ente che funge da Centrale di committenza e, ove non esistente, dal presente regolamento, salvo che l'avvalimento della Centrale sia a titolo oneroso ed esclusa in ogni caso la funzione di programmazione della spesa per investimenti.
2. Nell'ipotesi in cui il Ministero dell'interno, come Amministrazione usuaria, intenda avvalersi di altra Amministrazione come stazione appaltante, si applica al proprio personale dipendente, che partecipi o collabori allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 113 del Codice, il Regolamento incentivi di quest'ultima e, ove non esistente, il presente regolamento.

Articolo 13
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le modalità di corresponsione degli importi, spettanti in relazione alle attività svolte per contratti affidati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e per i quali risultano accantonate le necessarie risorse economiche, sono individuate con successivo regolamento.
2. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni dell'art. 113 del Codice.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, é inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì

IL MINISTRO

Tabella A

PROSPETTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER LAVORI	
Attività	%
Programmazione della spesa per investimenti	2 – 4 %
R U P	20 – 24 %
Predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici	10 – 13 %
Valutazione preventiva dei progetti	10 – 14 %
Direzione dei lavori	18 – 24 %
Collaudo tecnico-amministrativo	17 – 22 %
Collaudo statico	8 – 14 %

Note operative:

- 1) Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo è ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL RUP		
RESPONSABILE DEL PROCEDEIMENTO	COLLABORATORI	
% Incentivo	Numero di collaboratori	% Incentivo
100,00%	0	0,00 %
90,00 %	1	10,00 %
80,00 %	2	20,00 %
70,00 %	Pari o superiore a 3	30,00 %

- 2) Qualora siano nominati i collaboratori del Direttore dei lavori, l'incentivo è ripartito tra Direttore dei lavori e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DIREZIONE DEI LAVORI		
DIRETTORE DEI LAVORI	DIRETTORE DEI LAVORI OPERATIVO/ISPETTORE DI CANTIERE	
% Incentivo	Numero di Direttori dei lavori operativi e di Ispettori di cantiere	% Incentivo
100,00%	0	0,00 %
80,00 %	1	20,00 %
60,00 %	2	40,00 %
40,00 %	Pari o superiore a 3	60,00 %

Tabella B

PROSPETTO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE	
Attività	%
Programmazione della spesa per investimenti	2 – 4 %
RUP	26 – 34 %
Predisposizione e controllo delle procedure di gara ed esecuzione dei contratti pubblici	18 – 26 %
Direzione dell'esecuzione del contratto	21 – 27 %
Verifica di conformità	18 – 24 %

Note operative:

- 1) Qualora siano nominati i collaboratori del RUP, l'incentivo è ripartito tra RUP e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL RUP		
RESPONSABILE DEL PROCEDEIMENTO	COLLABORATORI	
% Incentivo	Numero di collaboratori	% Incentivo
100,00%	0	0,00 %
90,00 %	1	10,00 %
80,00 %	2	20,00 %
70,00 %	Pari o superiore a 3	30,00 %

- 2) Qualora sia costituito l'Ufficio del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), l'incentivo è ripartito tra DEC e collaboratori secondo il seguente prospetto:

UFFICIO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)		
DEC	COLLABORATORI	
% Incentivo	Numero di collaboratori	% Incentivo
100,00%	0	0,00 %
80,00 %	1	20,00 %
60,00 %	2	40,00 %
40,00 %	Pari o superiore a 3	60,00 %